

Legge regionale 12 aprile 1995, n.52

## **Norme per la classificazione dei territori montani**

### ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La presente legge disciplina la competenza regionale in materia di classificazione dei territori montani.

### ARTICOLO 2

(Classificazione)

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nelle direttive del Consiglio dell'Unione europea, classifica i territori da considerare montani.

2. La classificazione e' attribuita a seguito di richiesta del Comune, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentito il parere degli enti territorialmente interessati.

### ARTICOLO 3

(Modifiche territoriali)

1. A seguito delle deliberazioni di classificazione di cui al secondo comma dell'art. 2, si procede con legge regionale al conseguente riordino dei territori delle comunita' montane interessate.